

## **NOTA INFORMATIVA SU VERBALI DI CONCILIAZIONE**



Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti riguardo i verbali di conciliazione che vengono sottoscritti in ABI, di fronte alla Commissione di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro.

Attualmente sono in corso le convocazioni relative al Protocollo 1° febbraio 2017; a breve seguiranno le convocazioni per le adesioni al Fondo per i colleghi del perimetro ex-Banche Venete e poi gradualmente le adesioni al Fondo esuberi per i colleghi del perimetro ISP.

Questa circostanza si ripresenta quindi sempre ogni qual volta si verificano delle **risoluzioni consensuali** (“*incentivate*” e *non*) del rapporto di lavoro in alternativa al ricorso alla Commissione amministrativa presso la Direzione del lavoro (DDL), percorso quest’ultimo più oneroso e meno rapido.

La sottoscrizione di tali “*conciliazioni*” avviene in ABI di fronte all’apposita Commissione paritetica – abilitata alla convalida – a tutela e garanzia delle parti sottoscriventi, che così attestano, qualora si rendesse successivamente necessario, che i convenuti avevano conoscenza e coscienza di quanto sottoscritto in quanto assistiti da persone per definizione “*qualificate*”; pertanto i contenuti del verbale non sono ritrattabili in caso di successivo ripensamento.

La dicitura in prefazione “*tra le parti è sorta una controversia*” non è altro che la premessa, o meglio il presupposto, perché ci sia una conseguente “**conciliazione**”, previsione peraltro contemplata e normata dall’art. 11 del vigente CCNL.

A seguire, nel testo vengono poi definiti ed accettati tutti i termini dell’accordo, quali:

- la data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- la maturazione (avvenuta od in corso) dei requisiti di legge per accedere alla pensione anticipata a carico dell’AGO o per l’accesso al Fondo esuberi;
- la previsione dell’erogazione – a titolo liberatorio ove previsto - del riconoscimento “*a titolo di incentivo dello specifico trattamento previsto e regolato dal Protocollo ...*” a cui di volta in volta si fa esplicito riferimento, ed i relativi termini temporali di liquidazione;
- il “*condono tombale*” su ogni altra pretesa riconducibile dal rapporto di lavoro.

Nella Commissione di Conciliazione è sempre presente un rappresentante UNISIN.